



COMUNE DI GIULIANA

(Città Metropolitana di Palermo)

C/da Licciardo – C.A.P. 90030

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 7 DEL 23/02/2023

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale inerente: **“Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2023/2025 e piano delle assunzioni 2023, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 – rimodulazione della dotazione organica e delle capacità assunzionali”.**

L'anno 2023 in data 23/02 alle ore 12.10, con sede logistica presso il proprio studio, Via Torrente Allume n.7 – 98027 Roccalumera (ME) il sottoscritto dott. Carmelo Marisca, nominato Revisore dei Conti con delibera n. 37 del 14/12/2020,

Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, trasmessa a mezzo PEC;

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2023/2025 e piano delle assunzioni 2023 è un atto propedeutico al Bilancio di Previsione;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 165/2001, prevede di rideterminare il piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica per il triennio 2023/2025 in tal senso:

- definizione della procedura per la copertura di n. 1 posti, profilo “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria **D**, **posizione economica D1**, full-time 36 ore settimanali;

Richiamati

- l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge n. 160/2019), che ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, facendo riferimento ad una capacità assunzionale definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall'Ente, calcolate al netto del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" dell'ultimo periodo considerato;
- il decreto attuativo del 17 marzo 2020 recante-Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni";
- l'art. 9 c. 1 quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016 n. 160;
- la deliberazione n. 131/2020 della Sezione Di Controllo Per La Regione Siciliana:

".....in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti.

In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni).

Ci appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <<possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento>>.

Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo).

Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <<graduale riduzione annuale>> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma."

- La stessa deliberazione n. 131/2020 della Sezione Di Controllo Per La Regione Siciliana:
 - *".....con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del c.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*

Preso atto che sulla base della documentazione fornita dall'Ente:

- nel triennio 2023-2025, sulla base dei dati previsionali all'interno del D.U.P. e del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, verrà rispettato il limite di contenimento delle spese del personale, in quanto le stesse saranno inferiori rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 c. 2 del DL 34/2019, ha un rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata pari al 32,12%, e quindi superiore al valore soglia di cui alla tabella 1 art. 4 c. 1 del DM 17/03/2020;
- il valore soglia di cui al punto precedente, a differenza dell'esercizio scorso, non eccede quello previsto nella tabella 3 di cui all'art. 6 comma 1 dello stesso DM 17/03/2020 (32,60% per i Comuni di fascia demografica compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti), motivo per cui l'Ente, essendo riuscito a ridurre il rapporto di cui all'art. 2 DM 17/03/2020 è tenuto a non incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e lo ha fatto;
- con decorrenza 01/11/2021 è cessato dal servizio un dipendente a tempo indeterminato full time, categoria D, posizione economica D1, profilo professionale "Istruttore Tecnico Direttivo";
- Dal 01/04/2023 andrà in pensione un dipendente a tempo indeterminato, full time, categoria B, posizione economica B3, profilo professionale "Operaio Specializzato";
- Dal 01/01/2023 è stato assunto, ai sensi dell'art. 8 dl. 68/99, un dipendente a tempo indeterminato, part time 24 ore settimanali, categoria B, profilo professionale di "Esecutore";
- le assunzioni previste nel piano per il solo anno 2023 riguardano:
 - la copertura di un posto, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" categoria "D1", full-time 36 ore settimanali;

Rilevato, inoltre, che l'Ente:

- ❖ rispetta il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013;
- ❖ con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2023 è stato approvato il piano triennale delle Azioni positive 2023-2025;
- ❖ ha effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2023 la ricognizione annuale di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 6 a art. 33 del D. Lgs 165/2001 e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- ❖ ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 33/2013 è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ❖ non è in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- ❖ è stata da tempo attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- ❖ Rispettare gli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 68/99;
- ❖ non ha ancora approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2022 ed il Bilancio di previsione 2023/2025;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- gli allegati alla deliberazione in oggetto;

Considerato che, sulla base dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30 DEL 09/02/2023, già trasmesso all'Organo di Revisione, permangono gli equilibri di Bilancio.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa M. Rita Amodei, e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dr. Giuseppe Parrino, resi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, nel testo vigente nell'ordinamento regionale;

Tutto ciò premesso e considerato

il Revisore dei Conti, richiamando l'attenzione al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 c. 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016 n. 160

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale, concernente “**Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2023/2025 e piano delle assunzioni 2023, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 – rimodulazione della dotazione organica e delle capacità assunzionali**”.

Raccomanda

altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale e delle assunzioni di qualsiasi natura venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore dei Conti

Dott. Carmelo Marisca